

Le responsabilità

In caso di violazioni anche la società risponde all'Ordine

Le incompatibilità possono portare all'illecito

A CURA DI
Francesco Falcone

I professionisti soci di una Stp sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio Ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'Ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate. Sono queste le linee guida della responsabilità disciplinare delle Stp che sono state tracciate già in sede di norma primaria in relazione alle società tra professionisti (articolo 10, comma 7, della legge 183/2011).

La competenza

Il regolamento di attuazione (Dm Giustizia 34/2013) dedica alla responsabilità disciplinare l'articolo 12, che però va letto in parallelo con gli articoli 8 e 9 relativi all'iscrizione.

Se sulla Stp vera e propria non si pongono grandi dubbi perché a decidere sarebbe comunque un solo Ordine (quello di appartenenza dei soci professionisti), maggiori perplessità sorgono nel caso di una società multidisciplinare (come illustrato anche in pagina 2 della guida). La situazione più problematica riguarda, infatti, la possibilità che i professionisti non connotino un'attività dell'ente in misura prevalente. Così - e lo sottolinea la stessa re-

lazione illustrativa al decreto ministeriale - resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi disciplinari concorrenti. In una simile ipotesi, verosimilmente, il consiglio di disciplina (si veda l'articolo a lato) che sarà investito per primo o *ratione materiae* (con un eventuale esposto) dovrebbe essere quello che deciderà sui provvedimenti da adottare.

Allo stesso modo, qualora invece la questione dovesse essere proposta non su impulso di parte, ma d'ufficio, il primo Consiglio di disciplina che dovesse agire d'ufficio dovrebbe essere quello competente a decidere e ad applicare i provvedimenti disciplinari. In caso contrario si rischierebbe di arrivare a due tipi di decisioni su un unico fatto.

Il regolamento precisa, poi, che resta ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista. Quest'ultimo, infatti, resta vincolato al proprio codice deontologico e che - in base alle regole fissate - risponde in via disciplinare. A sua volta, la società è responsabile secondo le regole deontologiche dell'Ordine a cui è iscritta.

Il riferimento in simili ipotesi è a responsabilità autonome tra loro, una contestata al singolo professionista e/o una contestata alla società nel suo complesso. La responsabilità, però,

può anche essere concorrente (si rinvia per approfondimenti all'articolo a lato).

Le situazioni

Anche il mancato rilievo o la mancata rimozione di incompatibilità (come nell'ipotesi di partecipazione a più società, articolo 6 del Dm 34/2013) possono integrare un illecito disciplinare per l'aggregazione e il singolo professionista.

Le penalità

Ma a che cosa vanno incontro società e professionista in caso di violazioni? Le penalità previste dalle leggi professionali si possono dividere in due gruppi.

● Le prime colpiscono comportamenti di lieve entità e hanno carattere essenzialmente formale: comportano la riprovazione della condotta tenuta dal professionista e si concretizzano nell'avvertimento o nella censura.

● Nel secondo gruppo rientrano invece le sanzioni che colpiscono comportamenti più gravi, che violano non solo norme deontologiche o professionali ma spesso anche norme penali. Queste penalità arrivano a interrompere o addirittura a inibire l'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno ampio, attraverso la sospensione, la cancellazione o la radiazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL QUADRO GENERALE



01 | L'AUTONOMIA
I soci professionisti della Stp sono responsabili individualmente per le violazioni disciplinari in base alle regole deontologiche degli Ordini o dei collegi ai quali sono iscritti. Anche per la società si configura una responsabilità disciplinare delle violazioni delle norme deontologiche alla quale è iscritta

02 | IL CONCORSO
Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista - anche iscritto a un Ordine o a un collegio diverso da quello dell'aggregazione - è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società

03 | IL REGIME APPLICABILE
Il regime disciplinare è quello dell'Ordine a cui è iscritta la società. L'iscrizione presso l'Albo o il registro dell'Ordine o il collegio professionale, qualora sia stato espressamente individuato dai soci come «principale» nello statuto o nell'atto costitutivo,

rappresenta l'unico Albo della società professionale

04 | LA PLURALITÀ
Se i professionisti non connotino un'attività prevalente resta aperta l'opzione di una plurima iscrizione con conseguenti regimi concorrenti

05 | LE INCOMPATIBILITÀ
Anche il mancato rilievo o la mancata rimozione di una situazione di incompatibilità integrano illecito disciplinare per la società e per il singolo professionista

06 | SANZIONI LEGGERE...
Avvertimento e censura sono le sanzioni che possono scattare per gli illeciti meno gravi. Hanno carattere sostanzialmente formale e comportano la riprovazione della condotta tenuta dal professionista

07 | ...E PIÙ PESANTI
Sospensione, cancellazione e radiazione sono sanzioni che colpiscono comportamenti più gravi. Queste penalità bloccano l'esercizio dell'attività professionale per un tempo più o meno ampio

DOPPIA «COLPA»

Il concorso scatta se c'è una direttiva

La violazione deontologica commessa dal socio - anche se iscritto a un Ordine o collegio diverso da quello della società -, e ricollegabile a direttive impartite dalla società, fa scattare una responsabilità disciplinare concorrente tra professionista e aggregazione. È quanto stabilisce l'articolo 12, comma 2, del regolamento sulle Stp.

In buona sostanza, il comma 2 dell'articolo disciplina le ipotesi di responsabilità che possono colpire autonomamente il professionista socio e/o la società e ognuno rimane vincolato al proprio codice deontologico; il comma 2, invece, fissa le regole sulla responsabilità concorrente.

Ma cosa s'intende? La relazione illustrativa del decreto ministeriale spiega che si verifica quando la responsabilità disciplinare della società concorre con quella del socio professionista (anche se iscritto in altro albo rispetto a quello della società e, quindi, nell'ipotesi della società tra professionisti multidisciplinare) nel caso di violazione deontologica (anche di norma di statuto deontologico esterno alla società tra professionisti) ricollegabile a direttive impartite dalla società.

A tal proposito occorre fare un piccolo passo indietro e ricollegare la previsione in esame alle regole fissate dal Dpr 137/2012 di riforma degli ordinamenti professionali che

ha ampliato i casi in cui possono scattare gli illeciti disciplinari. Potrebbe quindi diventare una fonte di innesco di doppia responsabilità disciplinare le direttive societarie che infrangono i paletti sulla pubblicità informativa. Quest'ultima deve essere funzionale all'oggetto, veritiera e corretta, rispettare l'obbligo del segreto professionale e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria. Allo stesso modo, commetteranno illecito disciplinare le società tra professionisti che ad agosto, quando l'obbligo diventerà applicabile, non stipuleranno un'assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale dei soci.

Meno netta è la posizione della società che, nell'impartire direttive, potrebbe violare le disposizioni (contenute nel Dl 1/2012) che hanno abolito le tariffe professionali, hanno introdotto la pattuizione del compenso tra il professionista e il cliente e hanno previsto l'obbligo di fornire al cliente un preventivo di massima, scritto o orale. Le disposizioni a riguardo, infatti, non prevedono espressamente - a differenza della formulazione originaria per le violazioni dell'obbligo di preventivo - che le infrazioni rilevino ai fini disciplinari. Ma neppure lo escludono.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL GIUDIZIO



La composizione
Saranno i nuovi consigli di disciplina territoriali a giudicare le eventuali violazioni deontologiche commesse dalle Stp. Il debutto delle nuove aggregazioni coincide, infatti, con l'avvio dei «tribunali» disegnati dalla riforma delle professioni che stanno muovendo i primi passi in molti Ordini territoriali (si veda Il Sole 24 Ore dell'8 aprile). I Consigli di disciplina saranno operativi in gran parte nel corso dell'anno, in parallelo con il rinnovo degli Ordini sul territorio (è così per architetti, geologi, geometri e ingegneri). Sono già costituiti le speciali commissioni degli agrotecnici e dei giornalisti (in Abruzzo e Friuli Venezia Giulia, oltre che a livello nazionale). I consigli di disciplina nascono con l'intento di aumentare l'indipendenza di chi è chiamato a giudicare le violazioni deontologiche degli iscritti agli Albi. Sono di fatto preclusi ai consiglieri dell'Ordine in carica. Le candidature degli iscritti, vagliate dall'Ordine stesso vengono selezionate dal presidente del Tribunale.

L'indipendenza
L'indipendenza è stata rafforzata con l'apertura anche a membri esterni agli Ordini stessi (ammessa per tutti, tranne che per i giornalisti). Si tratta soprattutto di professionisti di altri Albi o di magistrati. E saranno cruciali proprio per giudicare le violazioni commesse dalle Stp a composizione e vocazione multidisciplinare.

Valeria Iva

© RIPRODUZIONE RISERVATA